



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e segg. del Dlgs. n. 36/2023, del servizio di gestione del Parco Sportivo "Torangius" del Comune di Oristano.

CUI S00052090958202500000

CIG BA80EDC7D7

DISCIPLINARE DI GARA

Indice

premesse

1. piattaforma

1.1. la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale

1.2. dotazioni tecniche

1.3. identificazione

2. documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1. documenti di gara

2.2. chiarimenti

2.3. comunicazioni

3. oggetto della concessione, importo e suddivisione in lotti

3.1. durata

3.2. valore della concessione e dell'investimento

3.3. modifica del contratto durante il periodo di efficacia

4. soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

5. requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

6. requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

- 6.1 requisiti di idoneità professionale
- 6.2 requisiti di capacità economica e finanziaria
- 6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale
- 6.4 indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie
- 6.5 indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili
- 7. avvalimento
- 8. subappalto
- 9. requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione
- clausola sociale
- 10. garanzia provvisoria
- 11. sopralluogo
- 12. pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- 13. modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
- 13.1 regole per la presentazione dell'offerta
- 14. soccorso istruttorio
- 15. domanda di partecipazione e documentazione amministrativa
- 15.1. domanda di partecipazione ed eventuale procura
- 15.2. dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Dlgs. n. 14/2019
- 15.3. dichiarazioni da rendere nel DGUE
- 15.4. documentazione in caso di avvalimento
- 15.5. documentazione ulteriore per i soggetti associati
- 16. offerta tecnica
- 17. offerta economica
- 18. criterio di aggiudicazione
- 18.1.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- 18.2. metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
- 18.3. metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
- 18.4. metodo di calcolo dei punteggi
- 19. commissione giudicatrice
- 20. svolgimento delle operazioni di gara

21. verifica documentazione amministrativa
22. valutazione delle offerte tecniche ed economiche
23. verifica di anomalia delle offerte
24. aggiudicazione della concessione e stipula del contratto
25. obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
26. codice di comportamento
27. accesso agli atti
28. definizione delle controversie
29. trattamento dei dati personali

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 137 del 23/02/2026, a firma del Dirigente del Settore servizi alla Persona e Cittadinanza, il Comune di Oristano ha deciso di affidare in concessione il servizio di gestione del Parco Sportivo “Torangius” per la durata di anni “10” tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 176 e segg. del Dlgs. n. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici della Regione Sardegna denominato Sardegnacat (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.sardegnacat.it>.

L'affidamento avverrà in regime di concessione, ai sensi degli artt. 176 e segg. del Dlgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento prevista è pari al termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio in concessione è il Parco “Torangius” nel Comune di Oristano.

CUI S00052090958202500000

CIG BA80EDC7D7

ENTE CONCEDENTE

Comune di Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea – codice NUTS ITG2G

tel. 0783.7911

posta elettronica certificata: istituzionale@pec.comune.oristano.it

sito istituzionale: www.comune.oristano.it

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Milena Deligia, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza (tel. 0783 791208; e-mail: milena.deligia@comune.oristano.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice è la dott.ssa Maria Celeste Pinna, Responsabile del Servizio Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili, (tel. 0783 791311; e-mail: mceleste.pinna@comune.oristano.it).

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente iscriversi alla piattaforma (PAD) SardegnaCat al seguente indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/Application/CustomDoc/DettaglioProcedura.asp?ID=321083>

Categoria merceologica: 999 - Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Dlgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 co. 2 del codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto disposto dal presente bando/disciplinare, dagli atti di gara, nonché a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma

della Sardegna” disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna al link <https://delibere.regione.sardegna.it/api/assets/743cf697-95ba-4506-9e7b-71ec9b394c19>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet dell'Ente concedente, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, l'Ente concedente rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, l'Ente concedente procede alla riedizione della procedura.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare nei Manuali Operativi e nel documento “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna” che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del Dlgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del Dlgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del Dlgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa e indicati al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per richieste di assistenza e supporto è possibile contattare il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Progetto di fattibilità;
- c. Capitolato speciale e relativi allegati:
 - relazione tecnica e illustrativa del contesto;
 - piano economico finanziario (PEF) in formato pdf ed Excel;
 - planimetria dei luoghi;
 - inventario arredi e attrezzature;
 - regolamento del Parco Sportivo "Torangius";
- d) Disciplinare di gara e relativi allegati:

Allegato 1 Domanda di partecipazione;

Allegato 2 DGUE Documento di Gara Unico Europeo (da compilare online sulla Piattaforma SardegnaCAT);

Allegato 3 Schema di offerta economica;

Allegato 4 Schema di contratto di concessione;

Allegato 5 Codice di comportamento;

Allegato 6 Attestazione sopralluogo;

Allegato 7 Patto di integrità;

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac-simili predisposti dall'Ente concedente.

La documentazione di gara è accessibile sulla Piattaforma SardegnaCAT, nell'homepage (www.sardegnaecat.it) – nella sezione “Bandi di gara”, al seguente link: <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>

La documentazione di gara è altresì accessibile sul sito istituzionale dell'Ente concedente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:

<https://www.comune.oristano.it/it/service/testo/Amministrazione-trasparente>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **dieci giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione “*Messaggistica*” della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://www.sardegnaecat.it/> nell'area pubblica “bandi di gara” all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell'Avviso”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione messaggistica della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso tramite e-mail.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Dlgs. n. 82/2005, tramite la Piattaforma Sardegnacat e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Dlgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'Ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Dlgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'affidamento è la concessione del servizio di gestione del Parco Sportivo "Torangius" del Comune di Oristano, comprese le aree verdi pertinenziali, per la durata di anni "dieci".

Il centro sportivo è un bene del patrimonio indisponibile del Comune di Oristano e comprende le seguenti strutture: campo da calcio a 5; campo da basket; campo da padel scoperto; campo da padel coperto; campo da beach volley / beach tennis; pista di pattinaggio; aree per eventi sportivi e manifestazioni all'aperto.

Detti immobili sono inseriti in un'area di mq. 65.000 circa di proprietà del Comune, con vialetti interni di raccordo e con ingressi pedonali e carrai così come meglio descritti e mappati nella planimetria allegato al capitolato speciale della concessione.

Non fanno parte della concessione, pur essendo situati all'interno della complessiva area del Parco Torangius, i seguenti beni:

- campi da tennis;
- palestra polifunzionale.

I beni non espressamente menzionati non sono esclusi.

L'investimento iniziale richiesto all'operatore economico ricomprende anche la fornitura obbligatoria e la posa in opera, ad esclusive spese della Concessionaria, di "canestri per il campo da basket; porte regolamentari per il campo da calcetto; panchine per le aree di gioco e per il pubblico; reti e attrezzature per il campo da beach volley/beach tennis; armadiature e dotazioni di base per gli spogliatoi (panche, appendiabiti, contenitori sicuri); strumenti di manutenzione ordinaria e piccoli accessori sportivi", meglio descritti all'art. 2 del Capitolato Speciale e nel Piano Economico Finanziario (PEF), al fine del completamento della struttura.

La concessione di servizi è costituita da un unico lotto stante la natura stessa del servizio di gestione e manutenzione del parco sportivo da svolgere, in quanto prestazione peculiare unica con la finalità di promuovere la pratica sportiva nell'ambito della comunità cittadina Oristanese, finalizzato al soddisfacimento di bisogni degli utenti nel proprio contesto di vita individuale e sociale, sicché la frammentazione degli stessi, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità, non risulterebbe funzionale rispetto agli obiettivi da perseguire.

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore stimato della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, così come desumibile dal Piano Economico Finanziario (PEF), quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Tale valore si intende presunto e con carattere meramente indicativo.

Il valore stimato della concessione, ai sensi del predetto art. 179 del Dlgs. n. 36/2023 è pari a Euro 2.189.899,00 oltre Iva, determinato come di seguito riportato:

	Entrate per un anno	Entrate per 10 anni
Ricavi da apertura/chiusura impianti sportivi	157.100,00	2.112.499,00
Ricavi da eventi sportivi	5.000,00	77.400,00
Valore della concessione	162.100,00	2.189.899,00

Il valore stimato della concessione è al netto dell'Iva.

Il CPV della concessione è 92610000-0 “Servizi di gestione impianti sportivi”.

Il valore stimato della concessione deve essere remunerativo del costo della manodopera da impiegare per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, stimato pari a € 7.000,00 per il primo anno, a € 75.600,00 per il secondo anno, a € 79.380,00 per il terzo anno, a € 83.349,00 per il quarto anno, a € 87.516,00 per il quinto anno, corrispondenti ad € 397.845,00 complessivi per l'intera durata della concessione.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL “Impianti sportivi e palestre” - CNEL H077. Ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico potrà indicare nella propria offerta in sede di gara il differente CCNL da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Ente concedente.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non si svolgeranno servizi interferenti tra operatore economico ed Ente concedente. Pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

I ricavi derivanti dalla concessione provengono esclusivamente dalla gestione del servizio, senza alcun corrispettivo da parte del Comune di Oristano.

Ai sensi dell'art. 177 del Codice, la concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

È previsto a carico del concessionario un canone di concessione annuo, al netto dell'Iva, come individuato nel PEF, da versare al Comune di Oristano **a decorrere dal secondo anno di avvio del servizio e per ciascun anno della concessione, secondo l'andamento proposto dal PEF.**

In sede di offerta il concorrente dovrà formulare l'importo del canone di concessione che dovrà essere superiore a quello minimo previsto pari a € **15.000,00** annui.

Tale importo offerto in gara costituirà il valore del canone di concessione che il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione del Comune di Oristano per la disponibilità del Parco Sportivo “Torangius”.

Il canone di concessione offerto in gara rimarrà fisso per l'intera durata contrattuale, salva l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi disciplinato al successivo paragrafo 3.2 ed il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 189 e 192 del D.Lgs. 36/2023.

Il valore presunto dell'investimento totale richiesto alla Concessionaria per la fornitura obbligatoria e la posa in opera di: "canestri per il campo da basket; porte regolamentari per il campo da calcetto; panchine per le aree di gioco e per il pubblico; reti e attrezzature per il campo da beach volley/beach tennis; armadiature e dotazioni di base per gli spogliatoi (panche, appendiabiti, contenitori sicuri); strumenti di manutenzione ordinaria e piccoli accessori sportivi", è stimato per un importo pari ad € **30.000,00**, Iva esclusa.

3.1. DURATA

La durata della concessione sarà di dieci anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla diversa data di avvio anticipato. L'Ente Concedente si riserva di dare esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 co. 9 del Dlgs. n. 36/2023, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

È escluso il tacito rinnovo.

3.2. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per la revisione del contratto di concessione si applica l'articolo 192 del Codice e quanto espressamente previsto dal Capitolato e dallo Schema di Contratto di concessione.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per la modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia si applica l'art. 189 del Codice e quanto espressamente previsto dal Capitolato e dallo Schema di Contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 178 co. 5 del Codice, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo le revisioni di cui all'art. 192, c. 1, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, co. 2 lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all' art. 65 co. 2 let. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 25.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio concorrente e dalle consorziate indicate quali esecutrici (consorziate designate).

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio stabile, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti al consorzio stabile.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96 co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'53 co. 16-ter del Dlgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce, altresì, causa di esclusione, ai sensi dell'art. 83-bis del Dlgs. n. 159/2011, la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare l'Ente concedente all'accesso al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche

- l'iscrizione ai sensi del DM 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);

Mentre in caso di cooperative sociali:

- anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, il requisito deve essere dimostrato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande per la tipologia di prestazione (principale o secondaria) che rispettivamente verrà eseguita.

In caso di Società ed Associazioni sportive dilettantistiche:

- iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate:

- essere riconosciuti dal CONI.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il Concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, Sez. A.

Deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale deve risultare uno dei requisiti di idoneità.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023, al fine di poter presentare offerta sarà necessario possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

- 1) n. 1 dichiarazione bancaria rilasciata da Istituto o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993, attestante che l'operatore ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed ha capacità economica e finanziaria ad assolvere le obbligazioni derivanti dal servizio oggetto della procedura di gara;
- 2) fatturato globale medio annuo riferito ai tre migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari al valore annuo stimato della concessione e cioè pari a € 162.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno dichiarare di aver svolto, con regolarità e senza contestazioni di sorta, nel corso dei 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, servizi di gestione di impianti sportivi analoghi a quelli oggetto del presente Disciplinare per un periodo minimo di 24 mesi, **per un importo complessivo dei servizi non inferiore al valore annuo stimato della concessione e cioè ad almeno € 162.000,00.**

L'attività sportiva praticata deve essere compatibile con quella esercitata nell'impianto sportivo.

La comprova dei suddetti requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure al CONI oppure ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (qualora l'iscrizione sia dovuta per l'esercizio dell'attività in base alla fattispecie giuridica di ogni singolo soggetto) di cui al precedente punto 6.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria:

il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

il requisito del servizio analogo di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure al CONI, oppure ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (qualora l'iscrizione sia dovuta per l'esercizio dell'attività in base alla fattispecie giuridica di ogni singolo soggetto) di cui al precedente punto 6.1 essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

per i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo delle Cooperative sociali, o al CONI, o al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale (qualora l'iscrizione sia dovuta per l'esercizio dell'attività in base alla fattispecie giuridica di ogni singolo soggetto).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96 co. 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 co. 1 let. o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 188 e 119 del D. Lgs. 36/2023.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa, il concessionario si impegna a assumere, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all'occupazione giovanile e femminile così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara.

L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine la concessione.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari pari al 2% del valore complessivo della concessione calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice e, quindi, pari ad **€ 19.210,00** al netto dell'IVA. Si applicano le riduzioni di cui all'art 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria del Comune di Oristano i cui estremi sono:

Banca: **Banco di Sardegna SpA, filiale di Oristano, via Garibaldi n. 2;** Iban: **IT69H0101517400000070686334**, avendo cura di indicare la causale "*Cauzione provvisoria e il CIG della presente procedura*".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del Dlgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Dlgs. n. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106 co. 5 del Codice, su richiesta dell'Ente concedente, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 c. 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all' art. 65 co. 2 lett b), c), d) del Codice se una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle seguenti certificazioni/marchi:

- SA 8000 - Certificazione social accountability 8000;
- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- UNI ISO 39001 – Sistemi di gestione per la sicurezza stradale.

Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all' art. 65 co. 2 lett b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 co. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul Parco Sportivo "Torangius" del Comune di Oristano è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile al fine di prendere consapevolezza dell'attuale stato di consistenza del Parco Sportivo. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da richiedere secondo le seguenti modalità: in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata "Messaggistica" all'interno della RdO di qualifica e contestualmente via pec al seguente indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it.

La richiesta di sopralluogo, solamente ai fini organizzativi di calendarizzazione degli stessi, deve essere presentata entro **le ore 13:00 del giorno 18/03/2026** e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve riportare nell'oggetto il riferimento alla procedura di gara e alla richiesta di sopralluogo, nonché nel corpo della stessa i dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Le attestazioni di avvenuto sopralluogo dovranno essere prodotte in sede di gara unitamente alla documentazione amministrativa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, l'Ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto disposto per l'anno 2026.

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore della concessione.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Dlgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 25/03/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (MegaByte) per singolo file. La Piattaforma accetta files inseriti nei formati di maggiore diffusione (preferibilmente pdf, word, xls, rtf).

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nell'ambito della RdO.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, così come espressamente richiamato dall'art. 183, c. 11 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del Dlgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di otto giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i

soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, L'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di otto giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sardegnacat per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (**Allegato 1**) di cui al paragrafo 15.1;
- 2) DGUE (da compilare sulla Piattaforma);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (qualora l'operatore economico non abbia reso la dichiarazione di impegno ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa) e dichiarazione di autenticità della stessa;
- 9) Patto di integrità (**Allegato 7**) che dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file "Patto d'integrità" in formato p7m, già firmato dal dirigente competente della procedura di gara. In caso di RTI il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento;
- 10) Attestazione di avvenuto sopralluogo (**Allegato 6**) rilasciata dal Comune di Oristano;

11) Ulteriore documentazione amministrativa a discrezione del concorrente, che potrà essere inserita nella sezione "Allegati generici".

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1** ed è da inserire nella Busta Amministrativa della Piattaforma Sardegnacat.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'Ente Concedente di cui al paragrafo 3 o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del DL n. 76/2020;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Oristano e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione della Convenzione;
- di accettare il Patto di integrità del Comune di Oristano (**Allegato 7** - da restituire firmato digitalmente). La mancata accettazione delle clausole in esso contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del Dlgs. n. 159/2011;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dall'ente;

- di aver preso visione e di accettare il documento “Istruzioni di gara” disponibile sul sito www.sardegnaecat.it;

- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti nel documento “Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale” sull'utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite il Portale SardegnaCAT. Il documento è disponibile sul sito www.sardegnaecat.it;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 co. 2 e 53 co. 3 del DPR n. 633/1972 e a comunicare all'Ente Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

- che l'offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;

- di autorizzare l'Ente concedente e, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, (oppure) dichiara che vi sono parti dell'offerta tecnica (non l'intera offerta) costituenti segreto tecnico o commerciale;

- di autorizzare l'Ente Concedente a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

- di autorizzare l'Ente Concedente al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte dell'Ente Concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Dlgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 co. 4-quater del DL n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 co. 4-quater del DL n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con

bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del DLGS N. 14/2019

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del Dlgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 co. 4 lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sulla Piattaforma SardegnaCAT.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs. n. 196/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
 - dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;

b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti dichiarati;

c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

c. di partecipare in più di una forma, indicando quale ed inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, indicandone il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

- Per consorzi di cui all'art. 65 co. 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante

a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

b. di partecipare in più di una forma, indicando quale ed inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

b. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, indicandone il nominativo, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nella busta "Offerta tecnica" a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è

firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione inerente l'esperienza nella gestione di impianti simili (criterio di valutazione A) indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1;
- b) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione tecnica contiene una proposta tecnica-gestionale-organizzativa che illustra i contenuti dei criteri e sub-criteri di valutazione B-C-D-E indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, seguendo il medesimo ordine.

La relazione tecnica deve essere redatta in massimo 15 facciate (escluse copertine, sommario ed eventuali allegati tecnici, illustrativi e non descrittivi), in formato A4, unite, numerate progressivamente e senza allegati; il carattere deve essere Arial 10, l'interlinea singola e con margine superiore, inferiore, destro e sinistro pari a 1,5 (è ammessa la riduzione del carattere a 9 per le tabelle/infografiche).

La relazione inerente l'esperienza nella gestione di impianti simili deve essere redatta in massimo 5 facciate secondo le indicazioni di cui sopra.

Nel caso di presentazione di un numero di facciate superiori a quelle massime consentite, la disamina della commissione di limiterà al numero di pagine massimo previsto nel presente disciplinare, non procedendo con l'esame alla valutazione della documentazione eccedente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, nello specifico, l'operatore economico presenta il Cronoprogramma degli investimenti obbligatori dell'importo presunto di € 30.000 di cui al precedente art. 3.

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile ed a quella femminile una quota del trenta per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

Tutta la documentazione relativa all'offerta deve essere resa preferibilmente in formato pdf non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo e dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma all'interno della corrispondente sezione. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Rialzo percentuale del canone di concessione annuo (**€ 15.000,00**), al netto di Iva, così come desumibile dal PEF allegato al presente disciplinare e sulla base di quanto previsto dal capitolato;

b) Specificazione dell'importo del canone concessorio scaturente dall'applicazione del rialzo percentuale offerto;

c) Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento all'intero periodo di durata della concessione.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e coerenti con quanto indicato nel PEF.

Tale valore deve essere indicato sulla Piattaforma Sardegnacat, nella busta economica, nella sezione riservata agli oneri aziendali per la sicurezza.

d) Stima dei costi della manodopera con riferimento all'intero periodo di durata della concessione.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e coerenti con quanto indicato nel PEF.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dall'Ente concedente, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Tale valore deve essere indicato sulla Piattaforma Sardegnacat, nella busta economica, nella sezione riservata ai costi della manodopera.

e) Piano economico-finanziario (PEF) debitamente firmato secondo le modalità di cui al precedente art.15.1.

Il PEF dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente e dovrà essere corredato da:

I - PEF con evidenza dei seguenti prospetti, con indicazione di un buon grado di dettaglio:

- a. Conto economico previsionale derivante dalla gestione del servizio nell'arco della durata della concessione (ricavi delle vendite, costi operativi, ammortamenti, imposte, ecc.), articolato annualmente per ciascun esercizio compreso in tale arco temporale;
- b. Stato patrimoniale prospettico al termine di ciascuna annualità di gestione compresa nell'arco della durata della concessione;
- c. Flussi di cassa operativi, con esplicitazione del VAN (calcolato con tasso di attualizzazione del 8,5%) e del TIR di progetto.

II - Riproposizione del PEF del punto a) in formato Excel con indicazione delle formule di calcolo;

III - Relazione illustrativa composta da massimo 10 pagine dattiloscritte (con testi di carattere Arial "corpo 10") che dovrà indicare le assunzioni alla base del PEF e suffragare tutte le stime economiche e finanziarie in esso contenute, con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo, nonché descrivere le modalità di copertura e gestione dei rischi in capo al concessionario.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere redatto anche tenendo conto di quanto previsto all'art 177 del Codice e quindi garantire per tutta la durata della concessione il necessario equilibrio economico finanziario ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria fermo restando l'assunzione da parte del concessionario del rischio operativo.

Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di chiarimenti i PEF che presentano dati incoerenti rispetto alla concessione oggetto della presente procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificate dal concorrente. Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non congruo il PEF lo comunica al RUP, il quale provvederà a escludere il concorrente dalla presente procedura.

La valutazione del PEF e degli eventuali chiarimenti potrà avvenire in seduta riservata.

Sono inammissibili le offerte economiche il cui PEF presenti un utile negativo, che non siano sostenibili e giustificate.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Ente concedente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti D (max)	Punti T (max)
A	ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SIMILARI Verrà valutata l'esperienza nella gestione di impianti sportivi con caratteristiche e peculiarità analoghe all'impianto sportivo in gara e tipologia di rapporto (Specificare gli impianti gestiti e il soggetto per cui si è svolta la gestione).		
A1	Numero di esperienze (punti 1 per ogni gestione svolta o in corso di svolgimento)		5
A2	Durata delle esperienze (punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi)		5
A3	Numero di tesserati della propria società sportiva (5 punti oltre 150; 4 da 101 a 150; 3 da 51 a 100; 2 da 26 a 50; 1 da 1 a 25)		5
B	PIANO DI UTILIZZO Verrà valutato il modello di gestione, che dovrà garantire il migliore e più ampio utilizzo del Parco Sportivo attraverso la più ampia partecipazione e fruizione da parte dell'utenza.		
B1	Personale: numero di addetti, composizione dello staff,	10	

	monte ore giornaliero e settimanale, formazione, curriculum, esperienza.		
B2	Descrizione delle modalità concrete di gestione delle chiavi degli impianti.	10	
B3	Attrezzatura tecnica fornita (descrivere tutte le attrezzature tecniche che verranno fornite dal concorrente per la gestione degli impianti sportivi)	10	
C	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA Verrà valutata la valorizzazione della pratica sportiva con eventuali agevolazioni da applicare alle fasce deboli, la capacità di creare forti sinergie con soggetti associativi, agenzie educative e sociali del territorio		
C1	Progetto di promozione della pratica sportiva (indicare le attività proposte, specificando tipologia, frequenza, durata ed eventuali agevolazioni).	5	
D	PIANO DI CONDUZIONE TECNICA E DI SICUREZZA Verranno valutate le migliori proposte nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria, custodia e guardiania nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento complessivo del Parco Sportivo Torangius e delle eventuali azioni e buone pratiche da applicare in materia di sostenibilità ambientale. Inoltre dovranno essere descritte le modalità di attuazione della gestione della sicurezza dell'impianto sportivo.		
D1	Relazione su proposta migliorativa al piano di conduzione tecnica e di sicurezza del Parco Sportivo	15	
E	ATTREZZATURA TECNICA AGGIUNTIVA FORNITA Verranno valutate le attrezzature aggiuntive che verranno fornite dal concorrente per la gestione del Parco e degli impianti sportivi, tra cui: attrezzature tecniche per pulizia e manutenzione, arredi, attrezzature tecnico sportive etc		
E1	Relazione attrezzatura tecnica aggiuntiva fornita	15	

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti sono i seguenti:

Tabella dei coefficienti

giudizio	valori	Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento
----------	--------	--

Ottimo	1	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,8 – 0,9	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,6 – 0,7	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,4 – 0,5	Appena sufficiente
Insufficiente	0,1 – 0,2	Insufficiente
Nulla	0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente ad ogni concorrente per ogni sub criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti; successivamente verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e infine verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per il singolo sub-criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, con le specifiche indicate nel criterio.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Nel documento di “*Offerta economica*” dovrà essere indicata una percentuale di rialzo riferita al canone annuo posto a base di gara pari ad € 15.000,00, Iva esclusa.

All’offerta economica è attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

È attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare di seguito indicata:

$$\text{Punteggio} * (\text{Percentuale Offerta} / \text{Massima Percentuale Offerta})$$

Si precisa inoltre che:

- le voci di costo indicate sono tutte al netto dell’Iva;

- il prezzo a rialzo dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due cifre decimali;
- l'offerta economica deve essere debitamente sottoscritta con firma digitale.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$C_i = \sum [W_j * V_{ij}]$$

dove:

C_i = indice di valutazione dell'offerta (i)

n = numero totale dei requisiti

W_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j)

V_{ij} = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero ed uno

$\sum$ = sommatoria

* = operatore di moltiplicazione

I coefficienti V_{ij} sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la scala di valutazione riportata all'art. 18.2.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 26/03/2026, alle ore 11:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della sola documentazione amministrativa che non attiene all'idoneità degli offerenti;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il canone e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sul canone entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i rialzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Verrà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici desumibili dall'offerta e dal Piano economico finanziario e Relazione a corredo, inclusi i costi della manodopera e della sicurezza dichiarati nell'offerta, appaia anormalmente bassa.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che appaiano anormalmente bassa in base ai seguenti elementi specifici, con una esemplificazione meramente indicativa e non tassativa: rialzi molto elevati e con uno scostamento rilevante rispetto agli altri rialzi offerti, proposte migliorative indicate nella relazione tecnica sproporzionate rispetto alle richieste.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli

obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- ☞ l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- ☞ la congruità dell'importo della manodopera indicato dall'aggiudicatario proposto in sede di offerta economica;
- ☞ l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, l'Ente concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'Ente concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro i termini di legge.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 co. 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SpA o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento di questo Ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente concedente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dall'accesso diretto attraverso la Piattaforma Sardegnacat.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante accesso diretto attraverso la Piattaforma. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati con comunicazione nell'ambito della Piattaforma.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della Legge n. 241/1990. L'accesso è consentito mediante accesso diretto attraverso la Piattaforma.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35 co. 4 del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del Dlsg. n. 33/2013. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al co. 2 dell'art. 35 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Dlgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

A - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Oristano, con sede legale in Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea.

B – Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Comune di Oristano ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo al DPO, Avvocato Alessandra Etzo, dpo@comune.oristano.it

C - Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento della concessione, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di concessione con i connessi e relativi adempimenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

D - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

E - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par.

1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

F - Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

G - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del Comune di Oristano, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

H - Trasferimento dei dati

Il Comune di Oristano non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I - Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Oristano conserva i dati personali del concessionario per tutta la durata del contratto di concessione e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

L - Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento

M – Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Comune di Oristano o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

N - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Oristano non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

Dott.ssa Milena Deligia